

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXL.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	1432	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (2512-B)	1432	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):
PRESIDENTE	1432	Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso spese agli amministratori provinciali. (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1956-D)
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1432	PRESIDENTE
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1432	GIRAUDO, <i>Relatore</i>
		FERRI
		DELCROIX
		GIANQUINTO
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):
ANGIOY ed altri: Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1715-B)	1433	RIVA: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti. (3464)
PRESIDENTE	1433	PRESIDENTE
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>	1433	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i>
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1433	SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
		BUBBIO
Inversione dell'ordine del giorno:		Disegni di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):
PRESIDENTE	1433	Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1750, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi. (3440)
		PRESIDENTE

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

	PAG.
RUSO, <i>Relatore</i>	1437
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1438
Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (3558)	1439
PRESIDENTE	1439
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1439

La seduta comincia alle 17,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Romualdi sostituisce per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno della presente seduta il deputato Gray.

Discussione del disegno di legge: Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali. (2512-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali », già approvato dalla Camera e modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bubbio.

BUBBIO, *Relatore*. La I Commissione della Camera nella seduta del 27 novembre del 1957, discutendo questo provvedimento di iniziativa del Governo, approvava il disegno di legge che contempla la estensione delle disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372 (modificato con la legge 30 luglio 1951, n. 961) ai conti consuntivi delle amministrazioni degli enti locali e delle

istituzioni di pubblica beneficenza a tutto l'esercizio finanziario 1953.

In particolare, poi, stabiliva che l'efficacia della norma fosse limitata a due anni dall'approvazione della legge, mentre, il testo originario del provvedimento condizionava il termine alla data del 31 dicembre 1956, termine, del resto, già superato nel momento stesso in cui la Commissione era chiamata a deliberare.

La IV Commissione del Senato, nella seduta del 14 febbraio 1958, approvò, a sua volta il disegno di legge, ma ritenne di spostare il termine di efficacia della legge, alla data del 31 dicembre 1960.

La modifica non è sostanziale, perché il principio relativo a questa eccezionale forma di approvazione dei conti consuntivi resta immutato in quanto l'agevolazione contempla solo i conti degli anni 1953 e precedenti, mentre per i conti degli anni successivi si ritorna alla legge normale.

Ciò premesso, il relatore si dichiara favorevole all'approvazione delle modificazioni apportate dal Senato che ha sostituito alle parole « e in ogni modo non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge » le parole « e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1960 ».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'accoglimento del disegno di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951 n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato.

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la

legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Angioy ed altri: Modifica alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale. (1715-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Angioy ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale », già approvata dalla nostra Commissione e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Senato ha apportato alcune modifiche al testo da noi votato. All'ultimo comma è stata data una forma tecnicamente più corretta in quanto, mentre il testo della Camera faceva riferimento ad un termine di « sei mesi dall'entrata in vigore » della legge per la presentazione delle istanze da parte degli interessati, il nuovo testo del Senato fissa un termine di sei mesi *ex novo*. Non ritengo, comunque, che questa dizione abbia un significato restrittivo. D'altra parte, se modificassimo la legge, ne ritarderemmo l'entrata in vigore e, pertanto, ritengo sia opportuno approvare senz'altro il testo del Senato.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La IV Commissione del Senato non ha modificato l'articolo 1.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« L'articolo 11 della legge 20 marzo 1954, n. 72, è così modificato:

« Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge gli interessati — le istanze

dei quali siano state anche respinte — hanno diritto a presentare le loro istanze al Ministero della difesa (Esercito) che provvederà alle liquidazioni ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

« È assegnato un termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge per la presentazione delle domande degli aventi diritto in base all'articolo precedente ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge, sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso spese agli amministratori provinciali ». modificato dalla I Commissione personale del Senato (1956-D).

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso spese agli amministratori provinciali. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (1956-D).

PRESIDENTE. Il presente disegno di legge, già approvato da questa Commissione, ritorna al nostro esame in quanto è stato modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Giraud, ha facoltà di parlare.

GIRAUDO, *Relatore*. Il criterio che la Camera aveva ritenuto di dovere seguire nella fissazione della indennità per gli amministratori provinciali tendeva a sganciare tale indennità dalla sola valutazione della popolazione nel capoluogo, introducendo un secondo, doppio, parametro: popolazione e superficie della provincia.

Nella discussione, che si svolse in questa sede, la Commissione espresse l'avviso che l'uno e l'altro elemento (popolazione del capoluogo da una parte, popolazione e superficie della provincia dall'altro) dovessero giocare

contemporaneamente. Seguendo il criterio di tenere conto soltanto dell'uno o dell'altro elemento, si veniva a migliorare la situazione di una ventina di province e si avviava ad un grave disagio di non molti amministratori: invece, tenendo conto di entrambi questi elementi, si venivano ad avvantaggiare una quarantina di province ed un numero maggiore di amministratori meritevoli di considerazione.

Il Senato, sostituendo la congiunzione «o» a quella «e» — ed escludendo, pertanto, l'adozione contemporanea dei due criteri — ha inteso evidentemente restringere la portata della legge.

Per queste ragioni, non nascondo il mio disappunto sulla opportunità di accettare tale modifica del Senato. Ma, il tempo stringe e penso che, data la portata e l'attesa del provvedimento la Commissione darà egualmente il suo voto favorevole, soprattutto per non ritardarne ulteriormente l'applicazione.

Al testo primitivo della Camera sono state apportate altre due modifiche che, per altro, rivestono carattere soltanto formale e non meritano, quindi, una particolare illustrazione.

FERRI. Il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, perché sarebbe inammissibile che la Camera terminasse la propria attività senza che questa legge venisse approvata. Dobbiamo, per altro, dichiarare che non siamo soddisfatti delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Nel corso della precedente discussione, svoltasi in questa sede, abbiamo dato prova della massima buona volontà, proponendo una formula conciliativa che il Governo aveva accettato.

Ricordo ai colleghi che, nel corso della prima discussione, quando questo provvedimento era stato a noi assegnato in sede referente, autorevoli colleghi di parte democristiana (tra cui gli onorevoli Lucifredi, Tozzi Condivi ed altri) proposero un emendamento per riservare un trattamento particolare agli amministratori provinciali, distaccandoli dal riferimento al comune capoluogo di provincia.

Riprendendo in esame il disegno di legge, il Senato aveva ripristinato il vecchio testo, con l'agganciamento completo fra amministrazione provinciale e comune capoluogo. Questa Commissione della Camera — nel suo secondo esame in sede legislativa — proprio su proposta del relatore, onorevole Giraudo, aveva introdotto il principio di considerare gli amministratori provinciali, almeno in certi casi, indipendentemente dal trattamento

fatto per gli amministratori del comune capoluogo. L'onorevole Giraudo aveva suggerito, anche di tener conto della superficie e della popolazione della provincia, quando la valutazione di questi due elementi desse luogo ad una posizione più favorevole rispetto a quella del comune capoluogo. Fui proprio io a proporre che l'elemento superficie e l'elemento popolazione venissero considerati disgiuntamente l'uno dall'altro, e la Commissione — con il pieno consenso del rappresentante del Governo, onorevole Salizzoni — decise proprio in questo senso avendo tenuto anche conto dell'importanza dei nuovi compiti che vengono affidati alle amministrazioni provinciali (dalla manutenzione di strade già comunali ai compiti nuovi in materia di caccia e pesca).

Le modifiche apportate dal Senato cozzano, pertanto, contro la volontà unanime della Commissione e devo, quindi, esprimere il mio rammarico che nell'altro ramo del Parlamento ci si sia attenuti ad un criterio estremamente restrittivo ed ispirato quasi a diffidenza nei confronti degli amministratori locali.

Pertanto, esprimere l'avviso che, pur preannunciando il voto favorevole del mio gruppo ad una legge che acquisisce alcuni principi importantissimi, quali lo svincolo della deliberazione sulla indennità agli amministratori dal controllo di merito dell'autorità tutoria e dal riferimento alle condizioni di bilancio, la Camera dovrà ritornare, nella prossima legislatura, su questo testo per vedere di migliorarlo.

DELCROIX. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Ferri e, preannunciando il mio voto favorevole, non posso non rilevare che le modifiche introdotte dal Senato dovranno indurre la Camera a ritornare al più presto su questo problema.

GIANQUINTO. Anche il gruppo comunista si associa alle considerazioni dell'onorevole Ferri, pur esprimendo parere favorevole al complesso del provvedimento.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di essere favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

«All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000

abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore al terzo di quella assegnata al sindaco».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

All'assessore anziano o delegato di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'articolo 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'articolo 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«Ai presidenti delle Amministrazioni provinciali è corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale, entro i seguenti limiti:

1°) provincie fino a 250.000 abitanti, fino a lire 120.000;

2°) provincie da 250.000 a 500.000 abitanti, lire 160.000;

3°) provincie con oltre 500.000 abitanti, lire 200.000.

All'assessore anziano e agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2 ».

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

«Al presidente, all'assessore anziano, e agli assessori delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dagli articoli 1 e 2, rispettivamente per il sindaco, l'assessore anziano o delegato e gli altri assessori, secondo la categoria cui appartiene il comune capoluogo».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riva: Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti. (3464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riva:

« Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti » (3464).

Il relatore Tozzi Condivi ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione, dopo la mia relazione, discusse ampiamente la presente proposta di legge. Il rappresentante del Governo, onorevole Salizzoni, chiese un breve rinvio per esaminare meglio talune proposte di emendamento.

Nel frattempo gli onorevoli Ortona, Sampietro Umberto e Ferri hanno presentato alcuni emendamenti che, senza alterare la sostanza della proposta di legge, ne migliorano il contenuto e ne perfezionano la dizione.

Ritengo, pertanto, che su questi emendamenti la Commissione possa concordare e dare senz'altro il suo voto favorevole, così come in senso favorevole si esprime il relatore.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole all'accoglimento del testo con gli emendamenti che ha già esaminato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli ed in questa sede discuteremo gli emendamenti.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione del-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'1 per cento dei posti di organico:

a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;

b) di tutto il personale per gli altri Enti ed Amministrazioni ».

Gli onorevoli Ortona, Sampietro Umberto e Ferri hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Nel primo comma, dopo le parole: « e municipalizzate », aggiungere le parole: « nonché le aziende private ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Ortona, Sampietro Umberto e Ferri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento testé approvato:

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonché le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'1 per cento dei posti di organico:

a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;

b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed aziende.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Le Amministrazioni di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente ».

I deputati Ortona, Sampietro Umberto e Ferri hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: le amministrazioni, aggiungere le parole: e le aziende ».

Pongo in votazione l'emendamento Ortona ed altri all'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testé approvato:

« Le amministrazioni e le aziende di cui all'articolo precedente sono tenute ad assumere senza concorso per le mansioni salariali, personale sordomuto nel limite del 3 per cento del contingente.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 gli onorevoli Ortona, Sampietro Umberto e Ferri hanno proposto di inserire il seguente articolo aggiuntivo 2-bis:

« L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle amministrazioni ed aziende che occupino oltre 300 dipendenti ».

BUBBIO. Nell'annunziare il mio voto favorevole all'articolo aggiuntivo 2-bis vorrei avere un chiarimento e cioè se, una volta ottenuta l'assunzione al lavoro, i sordomuti cessino o meno di beneficiare del sussidio stabilito dalla legge a loro favore.

TOZZI CONDIVI, Relatore. La cessazione del sussidio è automatica, in quanto fra le condizioni previste dalla legge vi è appunto quella dello stato di disoccupazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis che, se approvato, prenderà il numero 3:

« L'obbligo di cui agli articoli 1 e 2 è limitato alle Amministrazioni ed alle aziende che occupino oltre 300 dipendenti ».

(È approvato).

Passiamo agli altri articoli, che ora prendono i numeri 4, 5, 6 e 7, e, non essendo stati presentati emendamenti, li pongo successivamente in votazione.

ART. 4.

Le frazioni percentuali di cui agli articoli precedenti, superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

(È approvato).

ART. 5.

Per i sordomuti, che debbono essere assunti in virtù degli articoli 1, 2, e 3 della presente legge, i limiti di età per l'ammissione all'impiego sono protratti fino al compimento del 45° anno.

(È approvato).

ART. 6.

L'idoneità specifica all'esercizio delle mansioni nel sordomuto, che aspira ad essere assunto in qualità di impiegato o salariato

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

in esecuzione della presente legge, è accertata dal medico fiscale dell'amministrazione interessata, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il cittadino sordomuto, che ha conseguito una qualificazione professionale presso gli Istituti professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, è considerato idoneo all'esercizio dell'attività salariale per la quale è qualificato.

La Commissione per gli esami di qualificazione di cui sopra è nominata, per ogni corso di qualificazione o specializzazione professionale indetto dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è così composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dove ha sede l'Istituto professionale Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, che la presiede;

b) dal direttore dei corsi professionali dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

c) da un rappresentante dei lavoratori nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

d) dal medico provinciale;

e) da un medico specialista in otorinolaringologia nominato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

f) da due esperti nelle materie professionali oggetto di esami, nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 7.

Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato, salvo la dichiarazione di idoneità di cui al primo capoverso dell'articolo precedente.

Nello svolgimento degli esami orali per l'interrogazione del candidato sordomuto la Commissione degli esami è tenuta ad avvalersi di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1750, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi. (3440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1750, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Russo.

RUSSO, *Relatore*. Nella precedente seduta avevo riferito sul disegno di legge oggi all'ordine del giorno.

Nel corso di quella relazione attirai l'attenzione dei colleghi sul problema del collocamento a riposo che avrebbe potuto aver luogo nelle more dell'approvazione del disegno di legge e la Commissione mi incaricò di stendere un ordine del giorno che invitasse il Governo a non effettuare collocamenti a riposo in questo periodo diciamo, così, di transizione.

A tale riguardo mi permetto di segnalare all'attenzione della Commissione il caso degli ufficiali volontari che, eventualmente, fossero in servizio anche senza il requisito del diploma di scuola media di secondo grado. Poiché occorre accertare l'esistenza o meno di personale in tali condizioni, e non essendo in mio possesso i necessari dati, invito l'onorevole Presidente a provvedere affinché, se del caso, in sede di coordinamento, si apportino al disegno di legge i ritocchi necessari per evitare sperequazioni ai danni degli ufficiali che si trovassero in quella particolare situazione.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad accogliere il suggerimento dell'onorevole Russo, naturalmente se la Commissione è d'accordo.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole relatore, così formulato:

« La I Commissione (Interni) della Camera dei deputati, udita la relazione del deputato Russo in merito al disegno di legge

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

n. 3440 con il quale si dettano norme più favorevoli per il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi, fa voti perché il Governo, sino alla definitiva approvazione delle nuove disposizioni in merito, soprasseda al collocamento a riposo del personale secondo le norme attualmente in vigore».

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei Servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

1°) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Università italiana;

2°) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

3°) avere assolto agli obblighi di leva;

4°) statura non inferiore a metri 1,65;

5°) piena incondizionata idoneità fisica.

All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei Servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al

termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una commissione presieduta da un prefetto di 1^a classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di I o di II classe esercita le funzioni di segretario».

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

« Il personale della carriera direttiva dei Servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Comandante delle scuole	anni 65
Ispettore capo	» 63
Ispettore superiore	» 61
Primo ispettore	» 57
Ispettore	» 54

Il personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento dei Servizi antincendi che, al 30 giugno 1956 rivestiva la qualifica di ufficiale, cessa dal servizio ed è collocato a riposo quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Primo coadiutore	anni 57
Coadiutore	» 54

Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e nella legge 11 luglio 1956, n. 734».

(È approvato).

ART. 3.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di addestramento professionale previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina.

(È approvato).

ART. 4.

Gli ufficiali volontari in possesso di laurea, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati, con decreto del Ministro dell'interno, nella qualifica di ispettori del ruolo tecnico antincendi della carriera direttiva.

Gli ufficiali volontari, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati in soprannumero, con decreto del Ministro dell'interno nella qualifica di coadiutori se primi ufficiali e di coadiutori aggiunti se secondi ufficiali nel ruolo ad esaurimento antincendi della carriera di concetto.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale di cui al presente articolo può riscattare il servizio prestato quale ufficiale volontario in servizio continuativo con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Devoluzione al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste dell'esercizio e delle retribuzioni statali in materia alimentare. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3558).

PRESIDENTE. Nella precedente seduta avevamo rinviato la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Devoluzione al

Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio e delle attribuzioni statali in materia alimentare » in quanto la IV Commissione (Finanze e tesoro) non ci aveva fatto pervenire il proprio parere. Comunico che il parere della IV Commissione è favorevole senza riserve, per cui il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella odierna seduta e del disegno di legge n. 3558.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge.

« Conti consuntivi delle amministrazioni provinciali, comunali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle amministrazioni provinciali, comunali e consorziali » (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (2512-B),

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	43
Contrari	1

(La Commissione approva).

delle proposte di legge:

ANGIOY ed altri: « Modifiche alle norme relative al trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato). (1715-B):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	24
Contrari	20

(La Commissione approva).

RIVA: « Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti ». (3464):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	44
Contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1750, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli della carriera direttiva dei servizi antincendio ed

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1958

il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi ». (3440):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	44
Contrari	0

(La Commissione approva).

« Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori comunali ». (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (1956-D):

Presenti e votanti	44
Maggioranza	23
Favorevoli	43
Contrari	1

(La Commissione approva).

« Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3558):

Presenti	44
Astenuti	1
Votanti	43
Maggioranza	22
Favorevoli	24
Contrari	19

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antomozzi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, Delcroix, De Maria, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gray, Gullo, Jacometti, Jannelli, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

Si è astenuto, per il disegno di legge n. 3558:

Di Paolantonio.

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI